



## **Informativa alle organizzazioni sindacali**

### *Deleghe di funzioni*

L'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede che i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possano delegare, previa procedura selettiva, a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti.

In base alla norma citata, il numero delle posizioni delegabili deve corrispondere al numero dei posti oggetto dei concorsi indetti ai sensi del citato art. 4-bis, comma 2. Tenuto conto delle facoltà assunzionali dell'Agenzia, tale numero è stato fissato in 416 unità. In allegato si riporta l'elenco delle posizioni delegabili. L'elenco è stato determinato di concerto con i Direttori centrali e regionali, in funzione dell'esigenza di assicurare uniformi ed efficaci livelli di coordinamento e di operatività delle strutture.

Con apposita direttiva in corso di predisposizione saranno rese note le modalità di conferimento delle predette deleghe. Ai funzionari delegati saranno temporaneamente attribuite posizioni organizzative, analoghe a quelle disciplinate dall'articolo 23-*quinqüies*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Si tratta, per espressa previsione di legge, di posizioni nuove, che perciò non rientrano nel contingente massimo di 380 unità previsto dal citato art. 23-*quinqüies*.

Con l'occasione si comunica che, per esigenze organizzative, il riordino delle strutture centrali e regionali preposte all'attività antifrode è differito al 1° febbraio 2016.